



Comune di Tezze sul Brenta Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 13/11/2025

Deliberazione n° 121

Oggetto:

CONFERMA DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ANNO 2026.

L'anno duemilaventicinque, il giorno tredici del mese di novembre alle ore 12:00, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

| NOMINATIVO | INCARICO | PRESENZA |
|--------------------|-------------|--------------------------------|
| Luigi Pellanda | Presidente | Presente |
| Valerio Lago | Vicesindaco | Presente |
| Massimo Tessarollo | Assessore | Presente |
| Elisa Marchiorello | Assessore | Presente in Videoconferenza |
| Martina Savio | Assessore | Presente |
| Fabrizio Toso | Assessore | Presente |

Numero totale PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Taibi Giuseppe, che cura la redazione del presente verbale.

Il Sig. Pellanda Luigi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato istituito dall'anno 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

RICORDATO che tali nuovi canoni hanno sostituito le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

RILEVATO che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge n. 160/2019, il presupposto del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 15.03.2023 e ricordato che lo stesso disciplina anche l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi - appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile - destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così detto "Canone mercatale";

RICHIAMATO l'art. 42 comma 2, lettera f) e l'art. 48 del D.Lgs 18 luglio 2000, n. 267, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in cui è disposto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;

CONSIDERATE le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale per l'applicazione delle tariffe;

CONSIDERATO che, in base alla disciplina prevista dalla Legge n. 160/2019, il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate ai mercati sostituisce, oltre alla TOSAP (tassa di occupazione spazi e aree pubbliche) anche il prelievo sui rifiuti;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 127 del 13/11/2024 di conferma delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2025, comprese quelle riferite al Canone Mercatale;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 757 della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) che aveva introdotto significative modificazioni al comma 817 della Legge 27.12.2019, n. 160, autorizzando la variazione delle tariffe "secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile";

VISTO altresì l'articolo 19-bis del D.L. 95/2025, convertito dalla Legge n. 118 del 08.08.2025, che ha ulteriormente modificato il comma 817 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2019, n. 160, introducendo la facoltà per i Comuni di una rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

VISTA l'attuale novella del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 vigente *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile."*;

VALUTATA ad ogni modo l'opportunità di confermare anche per l'anno 2026 le tariffe e i coefficienti moltiplicatori attualmente in vigore, come specificati nelle tabelle di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214 il quale prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall' addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno"*;

VISTA la circolare nr. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo cui l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 2014/2011 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari che non sono pubblicati sul sito internet "www.finanze.gov.it"; precisando che il Canone unico patrimoniale si configura come entrata non tributaria;

VISTO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 e tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del TUEL nonché dal D. Lgs. 118/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 24.09.2024 è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027 e con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 20.12.2024 è stata approvata la nota di aggiornamento allo stesso;

- con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 05.03.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazione in legge n. 113/2021, che contiene anche il Piano delle Performance;

VISTA la determinazione del Responsabile Area Contabile n. 960 del 21.12.2022, con cui è stato rinnovato l'affidamento in concessione ad Abaco S.p.A. del servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2026, approvando contestualmente la rinegoziazione del contratto in essere;

VISTO il T.U.E.L. - decreto legislativo 18 luglio 2000, n° 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118;

DATO ATTO che nel presente provvedimento non sussistono:

- cause di conflitto di interesse con il soggetto privato di cui al DPR 62/2013, del Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Tezze sul Brenta di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 55 del 21.04.2016;

- situazioni di conflitto d'interesse rispetto alla sottosezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" del Piano Integrato di attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 approvato con delibera di Giunta Comunale n° 17 del 05.03.2025;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Contabile, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

CON voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di confermare le tariffe e i coefficienti moltiplicatori per l'anno 2026 del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 articolo, 1, commi 816-836, come riportate nelle tabelle di cui all'Allegato A); ciò per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che le entrate derivanti dal Canone Unico Patrimoniale vengono introitate ai Capitoli 492 "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e 495 "Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile" del Bilancio di previsione;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente;

* * * * *

Con separata votazione a voti unanimi e palesi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, in quanto propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028

Deliberazione della Giunta comunale n° 121/2025

IL RESPONSABILE



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Tezze sul Brenta ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Letto approvato e sottoscritto



II SINDACO

II SEGRETARIO

| | |
|---|---|
|  <p>Pellanda Luigi</p> |  <p>Taibi dott. Giuseppe</p> |
|---|---|

=====

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi ed è altresì stata comunicata ai capigruppo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

| |
|--|
|  <p>Pilotti Valerio</p> |
|--|

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO



=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Tezze sul Brenta ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.